



**CORONAVIRUS  
GUIDA ALLE BUONE PRATICHE  
PER LE IMPRESE**

  
*Confartigianato*  
Imprese

---

ARTSER

AGGIORNATO IL 12.03.2020  
(DOCUMENTO IN AGGIORNAMENTO CONTINUO)

Dpcm, decreti, regole restrittive, buone prassi e comportamenti-tampone per cercare di stare alla larga dal Coronavirus. L'Italia è sotto pressione, ma il primo consiglio che tutte le istituzioni stanno dando ai cittadini è questo: non perdere la calma e non abbandonarsi al panico. Governo, Regioni, sistemi socio-sanitari si sono mossi per fornire alle imprese e alla cittadinanza le indicazioni più accurate e precise.

In questa guida abbiamo raccolto le linee guida più dettagliate – le domande più frequenti con risposte semplici, immediate e funzionali alle proprie esigenze - in base alle indicazioni fornite dal Governo, dal Ministero della Salute e dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Ats Insubria di Regione Lombardia.

La parola d'ordine è "restate a casa": chi non rispetta le disposizioni può essere denunciato in base all'articolo 650 del codice penale e per reati legati alla tutela della salute pubblica. Qui una sintesi di tutte le misure contenute nei Dpcm varati fino ad oggi dal Governo. Le misure sono valide fino al 25 marzo se non indicato diversamente.

#### **MISURE IGIENICHE DA OSSERVARE SEMPRE E COMUNQUE:**

- A) Si raccomanda di mettere a disposizione di tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
- B) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- C) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- D) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- E) Non prendere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- F) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- G) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate

#### **Ci sono differenze all'interno del territorio nazionale?**

No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale.

#### **SONO ANCORA PREVISTE ZONE ROSSE?**

No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l'istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

#### **SE ABITO IN UN COMUNE E LAVORO IN UN ALTRO, POSSO FARE "AVANTI E INDIETRO"?**

Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative ma deve essere comprovato attraverso il modulo di autocertificazione. È permesso il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza fermo restando che poi ci si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

#### **COSA SIGNIFICA "COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE"?**

"Comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

#### **COSA SI INTENDE PER "EVITARE OGNI SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE"? CI SONO DEI DIVIETI? SI PUÒ USCIRE PER ANDARE AL LAVORO? CHI È SOTTOPOSTO ALLA MISURA DELLA QUARANTENA, SI PUÒ SPOSTARE?**

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro, o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante

autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il "divieto assoluto" di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulta positivo al virus.

#### **COME SI DEVONO COMPORTARE I TRANSFRONTALIERI?**

I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).

#### **CI SARANNO POSTI DI BLOCCO PER CONTROLLARE IL RISPETTO DELLA MISURA?**

Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull'intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell'ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull'osservanza delle regole.

#### **CI SONO LIMITAZIONI NEGLI SPOSTAMENTI PER CHI HA SINTOMI DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE SUPERIORE A 37,5°?**

In presenza di febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali. Contattare immediatamente il proprio medico curante.

#### **È POSSIBILE USCIRE PER ANDARE AD ACQUISTARE GENERI ALIMENTARI?**

I generi alimentari saranno sempre disponibili? Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c'è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché supermercati e piccoli negozi non avranno alcun problema di approvvigionamento. Gli ingressi nei supermercati, però, saranno contingentati e dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.

#### **E' POSSIBILE FARSÌ PORTARE CIBO A CASA?**

Sì, è possibile ordinare cibo a casa, ma chi effettua la consegna dovrà mantenere la distanza di un metro e garantire le norme igienico-sanitarie per il confezionamento e il trasporto.

#### **QUALI SONO LE ATTIVITÀ CHIUSE?**

Quelle commerciali al dettaglio: bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Sono chiusi al pubblico anche barbieri, parrucchieri e centri estetici.

#### **LE IMPRESE SARANNO COSTRETTE A SOSPENDERE L'ATTIVITÀ?**

No, però dovranno seguire i protocolli adeguati al fine di proteggere i propri lavoratori. I datori di lavoro devono incentivare ferie e congedi retribuiti per tutti i dipendenti per i quali siano possibili queste misure.

#### **E' OBBLIGATORIO LAVORARE DA CASA?**

Se possibile, sì. La modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni,



anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

### **QUALI, INVECE, LE ATTIVITÀ CHE GARANTISCONO ANCORA IL SERVIZIO AL PUBBLICO?**

Idraulici e meccanici, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, negozi e supermercati di generi alimentari di prima necessità, distributori di benzina, negozi di informatica, di elettronica, ferramenta, negozi di ottica e fotografia, quelli che vendono articoli igienico-sanitari e articoli per l'illuminazione, per animali domestici e di telecomunicazione in genere. Anche negli autogrill in autostrada o nelle strade di scorrimento si potranno acquistare alimenti e bevande. C'è una regola che vale per tutti: deve essere garantita, sempre e comunque, la distanza minima interpersonale di almeno un metro. Restano operative tutte le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agroalimentare (comprese le filiere che ne forniscono bene e servizi).

Saranno sospesi anche i mercati, sia su strada che al coperto (ad eccezione di chi tratta beni alimentari) e quegli stand che nelle principali città godono di autorizzazione e post assegnati dal Comune.

### **E LE ATTIVITÀ AMBULANTI?**

Agli ambulanti sarà riservata particolare attenzione perché, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud di Italia, costituiscono una parte essenziale della filiera alimentare

### **SI POTRÀ ANDARE IN BANCA O IN POSTA?**

Sì. Istituti di credito di ogni grado, servizi finanziari e assicurativi, uffici postali saranno operativi ma l'ingresso sarà contingentato e si dovrà rispettare la distanza

interpersonale di almeno un metro. Quindi, ci sarà la possibilità di effettuare bonifici, versamenti e prelievi anche direttamente in banca. Se possibile, però, meglio farlo da casa. Nello stesso tempo, saranno garantite anche polizze e assicurazioni, e il pagamento dei bollettini presso le Poste.

### **È CONSENTITO FARE ATTIVITÀ MOTORIA O PORTARE A SPASSO IL CANE?**

Sì, l'attività motoria all'aperto è consentita purché non in gruppo. Si può usare la bicicletta per gli spostamenti necessari, ma è comunque sconsigliato anche per il rischio di incidenti. Si può portare a spasso il cane, ma solo nelle vicinanze della propria abitazione e, comunque, per un tempo limitato.

### **L'ACCESSO A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI È CONSENTITO?**

Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all'aperto, come previsto dall'art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.

### **SI PUÒ USCIRE PER ACQUISTARE BENI DIVERSI DA QUELLI ALIMENTARI?**

Sì, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).

### **POSSO ANDARE AD ASSISTERE I MIEI CARI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI?**

Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di

proteggerle dai contatti il più possibile. Posso andare dal medico o a trovare genitori o parenti alla casa di riposo? Si potrà uscire anche per andare dal medico, fare analisi e altri esami diagnostici. Non si potrà entrare, invece, nelle sale d'attesa del pronto soccorso, nelle case di riposto per anziani e negli hospice a meno che non ci siano gravi motivi

### **POSSO ANDARE IN CASA DI AMICI?**

Solo se ci sono motivi gravi che richiedono la propria presenza. Nel caso, bisogna mantenere la distanza di sicurezza e utilizzare guanti e mascherine. Per il resto sono vietate cene e feste anche a casa, e qualsiasi tipo di assembramento sia al chiuso che all'aperto.

### **SONO SEPARATO/DIVORZIATO, POSSO ANDARE A TROVARE I MIEI FIGLI?**

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

### **COSA È PREVISTO SU CERIMONIE, EVENTI E SPETTACOLI?**

Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d'esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

### **SI PUÒ ANDARE IN CHIESA O NEGLI ALTRI LUOGHI DI CULTO? SI POSSONO CELEBRARE MESSE O ALTRI RITI RELIGIOSI?**

Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto, è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica. Sono consentiti l'apertura e l'accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

### **COSA È PREVISTO PER TEATRI, CINEMA, MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA?**

Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

### **I CIRCOLI RICREATIVI PER PERSONE ANZIANE RESTANO APERTI?**

No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

### **E GLI IMPIANTI SCIISTICI?**

Sono chiusi.

### **COSA PREVEDE IL DECRETO PER LE SCUOLE?**

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. Cosa prevede il decreto per le



università? Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l'attività di ricerca.

#### **SI POSSONO TENERE LE SESSIONI D'ESAME E LE SEDUTE DI LAUREA?**

Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.

#### **SI POSSONO TENERE IL RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI E LE ALTRE ATTIVITÀ?**

Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.

#### **COSA SI PREVEDE PER I CORSI PER LE SPECIALIZZAZIONI MEDICHE?**

Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l'esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è

sospesa l'attività di ricerca.

#### **COSA SUCCEDERÀ A CHI È IN ERASMUS?**

Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

#### **COSA PREVEDE IL DECRETO PER GLI SPOSTAMENTI PER TURISMO?**

Sull'intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio. Si può raggiungere una casa diversa da quella di residenza o domicilio solo in caso di grave emergenza (perdite di gas o di acqua). Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

#### **BUS E METROPOLITANE CONTINUERANNO A FUNZIONARE?**

Molti servizi pubblici di linea, dalle metropolitane agli autobus fino al trasporto ferroviario, potranno essere ridotti in base alle esigenze previste. La decisione spetta da un lato ai presidenti di ogni Regione, dall'altro al ministro delle Infrastrutture di concerto con il ministro della Salute. Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

#### **COME TROVA APPLICAZIONE LA LIMITAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E BAR, ALLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE?**

Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell'8 marzo.

#### **COME SI DEVE COMPORTARE LA STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA RISPETTO AD UN CLIENTE? DEVE VERIFICARE LE RAGIONI DEL SUO VIAGGIO?**

Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

#### **I CONGEDI PER IL PERSONALE TECNICO E SANITARIO SONO SOSPESI?**

Sì. Anche quelli del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

#### **AI DIPENDENTI DI UN'AZIENDA CHE È COSTRETTA A CESSARE L'ATTIVITÀ TEMPORANEAMENTE, VERRÀ DATO UN SOSTEGNO AL REDDITO?**

Sì. È stata introdotta la cassa integrazione in deroga, sull'intero territorio nazionale, per tutti i dipendenti, in tutti i settori produttivi e anche per le imprese piccolissime, quelle che contano meno di 5 lavoratori. Un sostegno ci sarà anche per chi, nonostante questo allargamento, resterà scoperto dalla cassa integrazione: stagionali (inclusi quelli del settore turismo), autonomi e lavoratori con contratto a tempo determinato. La cassa integrazione copre fino all'80% dello stipendio e, in ogni

caso, non può superare i 1.150 euro al mese.

#### **QUALE SARÀ L'AIUTO PER LE IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI?**

Potranno accedere al Fondo di integrazione salariale (Fis), che potrà fare salire la somma oltre i 1.150 euro mensili.

#### **E PER QUANTO RIGUARDA I FINANZIAMENTI GARANTITI ALLE IMPRESE?**

C'è stata la conferma automatica dell'intervento del Fondo garanzia per le Pmi in caso di prolungamento dei finanziamenti garantiti. Il Consiglio di gestione del Fondo ha preso atto dell'Addendum all'Accordo per il Credito 2019 sottoscritto, in data 6 marzo 2020, dall'ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali. Sarà quindi confermata, senza valutazione del merito di credito delle piccole e medie imprese e professionisti, la garanzia sui finanziamenti per i quali venga comunicata da banche e confidi la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa sia alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine sia all'allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall'Accordo e dall'Addendum.

#### **SONO PREVISTI ANCHE FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'EXPORT?**

Sì, da parte di Cassa Depositi e Prestiti e Sace. Le risorse per sostenere le imprese passano da uno a 7 miliardi: 3 saranno impiegati per garantire tassi calmierati alle Pmi, mentre altri 4 andranno a sostegno dell'export e l'internazionalizzazione delle imprese, a supporto del Made in Italy



### SARANNO SOSPESE ANCHE LE RATE DEI MUTUI E DEGLI AFFITTI?

Sì, ma solo in alcuni casi. Per quanto riguarda i mutui, la moratoria dovrebbe riguardare solo le prime case ma, anche in questo caso non sarà generalizzata, perché la sospensione del pagamento non riguarderà chi è al di sotto di una certa soglia di reddito o di Isee (l'indicatore che misura reddito e patrimonio). Sarà esentato dal pagamento chi, a causa della crisi, non ha fonti di reddito sufficienti per rispettare le scadenze (chi finirà in Cassa integrazione o sarà costretto a chiudere, anche temporaneamente, la propria attività). Anche per gli affitti, lo stop ai pagamenti è legato dalle fasce di reddito o di Isee. Ne beneficerà chi è stato effettivamente colpito dalla crisi. Dovrebbe esserci anche un intervento per sospendere il pagamento delle imposte per i proprietari che incassano l'affitto.

### PER I CITTADINI VERRÀ SOSPESO IL PAGAMENTO DELLE TASSE?

In alcuni casi si tratterà di una parziale cancellazione. La misura interesserà i cittadini ma anche le imprese effettivamente danneggiate dalla crisi: si parla di una perdita del fatturato del 25%. Il primo rinvio riguarderà la scadenza del 16 marzo, per il versamento dell'Iva. Quanto l'emergenza sarà passata, una parte di quei soldi potrà essere chiesta indietro dallo Stato.

### SONO PREVISTE LIMITAZIONI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI, ALIMENTI PER ANIMALI E DI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DELLA PESCA?

No, non sono previste limitazioni.

### SE SONO UN IMPRENDITORE AGRICOLO, UN LAVORATORE AGRICOLO, ANCHE STAGIONALE, SONO PREVISTE LIMITAZIONI ALLA MIA ATTIVITÀ LAVORATIVA?

No, non sono previste limitazioni.

## FAQ PER AZIENDE E LAVORATORI (fonte ATS Insubria)

### 1. RISCONTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE: COSA SUCCEDDE?

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS dell'Insubria procede all'indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

- individuare la possibile fonte di esposizione.
- identificare i contatti stretti.

Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda del territorio di ATS Insubria, il personale sanitario di ATS contatta l'azienda in cui il lavoratore risulta occupato e richiede il nominativo del **medico competente**, per avere la corretta collaborazione nell'identificare i **contatti lavorativi da includere nella sorveglianza**. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.

**I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto**, sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell'ATS che comprende l'isolamento domiciliare (14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto).

L'ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.

- » **Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione.** Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
- » **Sorveglianza Sanitaria del medico competente:**

1. per l'emergenza Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano

nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie, mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall'ATS. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente: per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta. (es.: deroghe per trasporto di merci in zona rossa).

2. per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata.

3. Le visite preassuntive/prevenitive possono essere effettuate evitando l'affollamento dell'ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate.

» **Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro.** Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell'azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.

» **Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto**, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.

» **E' importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie.**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

**NOTA BENE** - Si chiede al datore di lavoro di segnalare all'ATS eventuali casi di lavoratori residenti nel territorio di ATS Insubria ammalati di SARS-CoV-2 durante trasferte in Italia o all'estero, per i quali sia stata effettuata diagnosi entro 14 giorni dalla partenza dall'Italia.



## 2. CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all'ATS ed è **posto in isolamento domiciliare**.

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un **caso sospetto, come ad esempio:**

- » Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni identificati nella "zona rossa".
- » Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2. In tal caso il **Datore di Lavoro** invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale, che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli normativi stabiliti. In caso il lavoratore dovesse risultare positivo, saranno applicate da ATS tutte le procedure già indicate al punto 1.

## 3. IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE ASPETTATIVA/FERIE o MALATTIA?

Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all'INPS.

## 4. CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE

## HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all'ATS ed è posto in isolamento domiciliare. Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con **soggetti asintomatici**.

## 5. CASO DI UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCEBILE, ALMENO PER SIMILITUDINE, AD UN CONTAGIO DA COVID-19 E SENZA CORRELAZIONE CON ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO. IL DATORE DI LAVORO COSA DEVE FARE?

Il datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli stabiliti.

## 6. COSA DEVE FARE IL LAVORATORE INTERVENUTO IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON SPECIFICA ORDINANZA?

In base al DPCM 29.02.2020, gli individui che a partire dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno sostato in uno dei comuni della "zona rossa" sono obbligati a comunicare tale circostanza al **Dipartimento di Prevenzione dell'ATS di residenza**. Quindi, secondo il decreto sarebbe il lavoratore ad avere l'obbligo di comunicazione.

Al fine di semplificare ed agevolare tali comunicazioni, il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, si fa carico di comunicare direttamente al **Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS di competenza, da individuare in base alla residenza del lavoratore**, i seguenti dati: nome e cognome del lavoratore, comune di residenza

e recapito telefonico, data di ultima sosta in uno dei comuni della zona rossa.

Non dovranno essere segnalati ad ATS i lavoratori che hanno effettuato solo il transito, senza sosta, nei comuni individuati come zona rossa.

## 7. IN CASO DI UN LAVORATORE (TERZISTA) RESIDENTE IN ZONA ROSSA, INTERVENUTO IN APPALTO PRESSO UN'AZIENDA CHE HA SEDE NEL TERRITORIO DI ATS INSUBRIA PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON ORDINANZA?

Non è prevista alcuna segnalazione e non sono previsti provvedimenti specifici da adottare.

## 8. LAVORATORE CHE INTERVIENE IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, DOPO LA CLASSIFICAZIONE CON SPECIFICA ORDINANZA, PER INTERVENTI AUTORIZZATI DAL PREFETTO. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO PRIMA DELL'INTERVENTO IN ZONA ROSSA E DOPO? QUANDO E' NECESSARIO INTERVENIRE CON MASCHERINE E ALTRI DPI?

Prima di effettuare l'intervento autorizzato in zona rossa (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova Dei Passerini e Vò Euganeo) il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, analizza attentamente le attività da svolgere in zona rossa individuando quali possono essere le eventuali situazioni di "contatto" tra i propri Lavoratori ed il personale residente nelle aree a rischio (valutazione del rischio). Questa analisi consentirà di individuare modalità organizzative atte a minimizzare il contatto interumano ravvicinato con le persone del luogo, di definire le istruzioni operative adeguate da impartire ai lavoratori stabilendo inoltre la **fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale**.

## 9. QUANDO E' NECESSARIO L'ACQUISTO E MESSA A DISPOSIZIONE DI PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE, PER LO SPECIFICO PROBLEMA DEL COVID-19 e QUALE TIPO DI MASCHERINE E' EVENTUALMENTE NECESSARIO FORNIRE AI LAVORATORI?

Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, le mascherine FFP24 o FFP35, sono previste per:

- » **personale sanitario** in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol).
- » **personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti** dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

Al di fuori di questi casi, non è previsto l'utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all'attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute). La mascherina del tipo "chirurgico" può, invece, essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.

## 10. IN TUTTI I CASI DI PASSAGGIO DI LAVORATORI, PER MOTIVI DI LAVORO, IN ZONE CLASSIFICATE ROSSE, A CHI VA INVIATA LA COMUNICAZIONE? CON CHE CONTENUTO?

In caso di solo transito, senza sosta nella zona rossa, non è prevista alcuna comunicazione.

## 11. MENSE AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?

È utile evitare l'affollamento attraverso un'ideale organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo



puntuale le regole d'igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.

#### **12. SPOGLIATOI AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/ DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?**

Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l'affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute.

#### **13. QUALI SONO LE ATTIVITA' AZIENDALI CHE RIENTRANO NELLE DEFINIZIONI DI CUI AI PUNTI c) e d) DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA 23-02.2020? IN PARTICOLARE, QUALI TIPI DI RIUNIONI IN LUOGO PRIVATO DEVONO RITENERSI SOSPESI FINO AL 9 MARZO (SALVO PROROGA)? E PER I CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALI?**

L'obiettivo dell'ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come gialle (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo.

L'amministrazione, sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione, può dettagliare ulteriormente l'ordinanza in coerenza con l'obiettivo della stessa.

Qualora non sia rinviabile la riunione, e nell'impossibilità di operare con modalità a distanza, è possibile svolgere incontri aziendali anche con partecipanti esterni all'azienda e attività di formazione aziendali, a patto che vengano osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal decalogo del Ministero della salute garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone e un adeguato ricambio di aria negli ambienti ove si effettuano le riunioni.

#### **14. QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE CHE E' OPPORTUNO CHE I DATORI DI LAVORO ADOTTINO AL**

#### **FINE DI FORNIRE UN SOSTEGNO ALLA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA?**

» Garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate dal ministero e fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili ed in collaborazione con il medico competente.

» Garantire un'adeguata pulizia dei locali.

» Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e tutto l'occorrente necessario per garantire tale buona pratica.

» Evitare situazioni di affollamento, ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire una adeguata distanza tra le persone evitando situazioni "faccia a faccia".

» Garantire una corretta informazione/formazione in particolare nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in comuni della zona rossa, in Cina o in aree geografiche comunque ritenute "a rischio".

#### **15. IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?**

Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l'affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondata-

tale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.

#### **16. QUALE È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E COME DEVE ESSERE CONDOTTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?**

Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.

#### **17. LA NORMALE COLLABORAZIONE E INTERFERENZA TRA LAVORATORI DI IMPRESE DIFFERENTI (AREA CANTIERE E NON) PUO' PROSEGUIRE NORMALMENTE, SECONDO LE SOLITE PRESCRIZIONI DEL D.LGS. 81/08 E SEGUENDO LE INDICAZIONI E I SUGGERIMENTI DEL DECALOGO DIFFUSO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, O DEVONO ESSERE MISURE DI PREVENZIONE PARTICOLARI E AGGIUNTIVE/INTEGRATIVE?**

Le attività possono proseguire nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della Salute. Non sono previste misure aggiuntive.

#### **18. SE NEI PROSSIMI GIORNI FOSSERO PREVISTE LE VISITE MEDICHE PERIODICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE (SIA PRESSO L'AZIENDA CHE PRESSO LO STUDIO MEDICO) E' CONSIGLIABILE/POSSIBILE POSTICIPARLE, PREVIO PARERE DEL M.C.?**

La sorveglianza sanitaria può continuare rispettando le indicazioni del decalogo del Ministero della salute e di semplici accortezze per evitare situazioni di affollamento in sala d'attesa. A tale scopo, ATS dell'Insubria ha emanato indicazioni specifiche ai Medici competenti e alle aziende, diffuse attraverso l'Organismo di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08. Modifiche a quanto contenuto in queste FAQ potrebbero intervenire in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica dell'epidemia.





AGGIORNATO IL 12.03.2020  
 (DOCUMENTO IN AGGIORNAMENTO CONTINUO)



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus)





[WWW.ASARVA.ORG](http://WWW.ASARVA.ORG)